

Ministero della Sanità

Decreto 13 marzo 1995

Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

(G.U. Serie Generale, n. 98 del 28 aprile 1995)

Titolo I*SCHEDA SANITARIA*

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi ed, in particolare, l'art. 7 concernente la tutela sanitaria degli sportivi professionisti;

Vista la nota del C.O.N.I. n. 000376 dell'11 luglio 1994 recante l'indicazione delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. alle quali sono affiliate sia società di sportivi professionisti che singoli professionisti:

Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.);
Federazione pugilistica italiana (F.P.I.);
Federazione ciclistica italiana (F.C.I.);
Federazione motociclistica italiana (F.M.I.);
Federazione italiana golf (F.I.G.);
Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);

Viste le norme stabilite dalle predette federazioni relative alla disciplina del controllo medico dell'attività sportiva professionistica praticata dai propri iscritti ed, in particolare, la proposta di un modello unitario della scheda sanitaria personale dell'atleta e della organizzazione preposta alla tutela sanitaria degli atleti nelle società sportive;

Ritenuto di dover aggiornare gli accertamenti clinici e diagnostici già previsti per le singole attività sportive professionistiche di cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (calcio), 15 settembre 1983 (ciclismo) e 16 febbraio 1984 (pugilato) e di determinare quelli per il golf, la pallacanestro ed il motociclismo;

Visto il parere favorevole espresso, dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 2 marzo 1995 sullo schema del presente decreto;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in premessa indicata.

Art. 1.

1) Il presente decreto disciplina la tutela dell'attività sportiva professionistica da parte degli atleti di cui alle federazioni in premessa indicate; per i professionisti, diversi dagli atleti, indicati all'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli accertamenti necessari sono riportati nella sezione I degli allegati al presente decreto (C, D, E ed F).

L'attività sportiva professionistica è subordinata al possesso da parte dell'atleta della "scheda sanitaria" prevista dall'art. 7,

comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

La scheda, conforme al modello di cui all'allegato A, accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attivita' sportiva professionistica ed e' aggiornata con periodicitá almeno semestrale salvo le disposizioni per le singole attivita' sportive.

2) Per le finalita' di cui al precedente comma le federazioni sportive nazionali integrano, ove necessario, i propri regolamenti prevedendo la figura del medico federale e sociale, munito della specializzazione in medicina dello sport.

Art. 2.

La scheda sanitaria attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta nonche' sull'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Art. 3.

L'istituzione della scheda sanitaria spetta alla societa' sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con l'atleta di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Art. 4.

La scheda sanitaria, all'atto del trasferimento dell'atleta professionista ad altra societa' professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d'ufficio, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della societa' sportiva di provenienza al medico della nuova societa'.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra societa' professionistica, la scheda sanitaria e' inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al medico della federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Art. 5.

La scheda sanitaria degli sportivi professionisti autonomi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' redatta dal medico di fiducia dell'atleta, scelto tra i medici specialisti in medicina dello sport.

La scheda sanitaria, aggiornata con la periodicitá di cui all'art. 1, e' conservata dall'atleta che ne deposita il duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la federazione sportiva di appartenenza.

Salvo le disposizioni relative a specifiche attivita' sportive professionistiche, il medico affiliato alla federazione sportiva che segue le gare cui partecipa lo sportivo professionista indicato al comma 1 e' tenuto a trasmettere alla federazione stessa, cui appartenga l'atleta, una scheda conforme all'allegato B. Tale allegato va inserito nella scheda custodita dalla federazione relativa all'atleta. La federazione provvede a far effettuare gli accertamenti secondo le indicazioni contenute negli allegati di cui al successivo art. 8.

Titolo II*MEDICO SOCIALE E SUE ATTRIBUZIONI*

Art. 6.

Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, e' il responsabile sanitario della societa' sportiva professionistica e, in questa veste, deve essere iscritto in apposito elenco presso la federazione sportiva di appartenenza.

Art. 7.

1) Il medico sociale provvede, per conto della societa' sportiva, alla istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, il medico sociale assume la responsabilita' della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la societa' sportiva. Egli assicura l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti.

Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l'effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso e' tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attivita' professionale.

Il medico sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell'atleta di cui all'art. 2 ed e' responsabile esclusivo della sua custodia.

Il medico sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della sanita'.

3) La cartella clinica e' affidata alla custodia personale del medico sociale per l'intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la societa' sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.

La cartella clinica dovra' essere consegnata, in copia, esclusivamente all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la societa'.

Il medico sociale conserva, presso la societa' sportiva, la cartella clinica, per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista.

Art. 8.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli atleti, che esercitano attivita' sportiva professionistica, sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui agli allegati C, D, E ed F del presente decreto.

Titolo I

Titolo IV*VALIDITA' DELLA SCHEDA SANITARIA*PER L'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA*

Art. 9.

L'esercizio dell'attivita' sportiva professionistica e' subordinato al possesso del certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome.

In caso di non idoneita' il medico che ha effettuato i controlli e' tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla alle autorita' ed agli organi competenti, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, ed alla federazione sportiva nazionale di appartenenza dell'atleta professionista.

Il medico sociale provvedera' a riportare, nella scheda sanitaria dell'atleta, gli estremi del giudizio di idoneita' all'esercizio della specifica attivita' sportiva agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonche' la relativa data di scadenza.

Art. 10.

Sono abrogati i decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 6 novembre 1982), 15 settembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 30 settembre 1983), 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 28 febbraio 1984) in premessa indicati.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 73

ALLEGATO A (frontespizio)

SCHEDA SANITARIA

Per sportivi professionisti (art. 3, c.1 della legge 91/81)

N. d'ordine

Cod

Atleta

.....

FOTO

Nato/a il

a

.....

Federazione

Societa'

N. tesserino Data tesseramento

Data di istituzione della scheda

Trasferimento dalla Societa' alla Societa'
in data

Trasferimento dalla Societa' alla Societa'
in data

Trasferimento dalla Societa' alla Societa'

in data
 Trasferimento dalla Societa' alla Societa'
 in data
 Cessazione attivita' subordinata
 Data di trasferimento della scheda alla Federazione
 in data

N.B. - La scheda rinnovata per esaurimento della precedente deve
 riportare lo stesso N d'ordine.

foglio n. 2 All.A (Frontespizio)
 MEDICO RESPONSABILE DELLA SCHEDA

A. MEDICO SOCIALE

1-Dr dal al Societa'
 2-Dr dal al Societa'
 3-Dr dal al Societa'
 4-Dr dal al Societa'
 5-Dr dal al Societa'
 6-Dr dal al Societa'

B. MEDICO DI FIDUCIA DELL'ATLETA

1-Dr dal al N iscrizione FMSL
 2-Dr dal al N iscrizione FMSL
 3-Dr dal al N iscrizione FMSL
 4-Dr dal al N iscrizione FMSL
 5-Dr dal al N iscrizione FMSL
 6-Dr dal al N iscrizione FMSL

All. A SCHEDA SANITARIA per ATLETI PROFESSIONISTI

Atleta _____			
nato il _____	CONTROLLO	CONTROLLO	
		NON	
Societa' Sportiva _____	SEMESTRALE	SEMESTRALE	
Luogo e data _____			

Anamnesi patologica	SI	Patologia	NO
	_____	in atto	_____
	SI	Patologia	NO
	_____	pregressa	_____
nota: _____			

Firma dell'atleta _____			

Esame Obiettivo	Segni clinici	Segni clinici	
	di malattie	di malattie	
	in atto	pregresse	

generale

SI

NO

SI

NO

app. cardiovascolare

SI

NO

SI

NO

app. locomotore

SI

NO

SI

NO

app. respiratorio

SI

NO

SI

NO

.....

SI

NO

SI

NO

.....

SI

NO

SI

NO

Accertamenti clinici
e strumentali

Segni clinici
di malattie
in atto

Segni clinici
di malattie
pregresse

cardiologici

SI

NO

SI

NO

ematochimici

SI

NO

SI

NO

respiratori

SI

NO

SI

NO

radiologici

SI

NO

SI

NO

.....

SI

NO

SI

NO

.....

SI

NO

SI

NO

Giudizio clinico _____

Conclusioni

Controindicazione
temporanea alla
pratica
dell'attivit a'
professionistica per
un periodo
di _____
dal _____

Nessuna
controindicazione
alla pratica
dell'attivit a'

Osservazioni: _____

Squalifiche per
doping

SI

dal _____ al _____

NO

Firma e timbro del medico sociale o medico
di fiducia dell'atleta, nei casi di cui
all'art. 3, c. 2, della legge 81/91.

Certificato di idoneit a'
agonistica valido al _____

rilasciato dal Dott. _____

del _____

IDONEO

NON IDONEO

alla pratica dell'attivit a'
sportiva agonistica ai
sensi del D.M. 18/02/82.

SCHEDA SANITARIA
Per sportivi professionisti autonomi
(art. 3, c.2 della legge 81/91)

N. d'ordine
Cod

Atleta
.....

FOTO

nato/a il
a

Iscritto alla Federazione in data
Data di istituzione della scheda
Data di trasmissione della scheda alla Federazione
(art. 7, c.4 legge 81/91)

All. A

SCHEDA SANITARIA per PROFESSIONISTI NON ATLETI

Professionista _____				
nato il _____	CONTROLLO SEMESTRALE	CONTROLLO NON SEMESTRALE		
Societa' Sportiva _____				
Luogo e data _____				
Anamnesi patologica	SI _____	Patologia in atto	NO _____	
	SI _____	Patologia pregressa	NO _____	
nota: _____				
Firma del professionista _____				
Esame Obiettivo	Segni clinici di malattie in atto		Segni clinici di malattie pregresse	
	SI _____	NO _____	SI _____	NO _____
	SI _____	NO _____	SI _____	NO _____
generale	SI _____	NO _____	SI _____	NO _____
app. cardiovascolare	SI _____	NO _____	SI _____	NO _____

app. locomotore

SI

NO

SI

NO

app. respiratorio

SI

NO

SI

NO

.....

SI

NO

SI

NO

.....

SI

NO

SI

NO

.....

SI

NO

SI

NO

Giudizio clinico _____

Conclusioni

Controindicazione
temporanea alla
pratica
dell'attivit 
professionistica per
un periodo
di _____
dal _____

Nessuna
controindicazione
alla pratica
dell'attivit 

Osservazioni: _____

Squalifiche per
doping

dal _____ al _____

Firma e timbro del medico sociale o medico

di fiducia dell'atleta, nei casi di cui
all'art. 3, c. 2, della legge 81/91.

ALL.B All. di cui all'art.5, c.3

ATLETA

Gara del

Localita'

Accertamenti disposti dopo l'incidente

.....

Risultati

.....

.....

.....

Controindicazioni alla pratica sportiva professionale per un periodo:

|_____| a) |_____| non inferiore a giorni 7

|_____| b) |_____| superiore a giorni

NOTE

.....

.....

.....

IL MEDICO

ALLEGATO C

(CALCIO, CICLISMO e PALLACANESTRO)

Sezione I CONTROLLI MEDICI

Visita medica generale:

1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica
prossima, traumatologica).

(*)

2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:

- misure antropometriche essenziali (peso-statura);

- dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari
organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione
della integrita' degli apparati cardiovascolare, respiratorio e
locomotore;

- dati inerenti all'esame del visus e dell'udito.

Visite mediche specialistiche:

Su sospetto clinico si procede a visite specialistiche: cardiologica,
ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, neurologica, ecc.

(*)

Nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile
rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico
e' tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunita' di sottoporsi ad
esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture
sanitarie autorizzate.

foglio n. 2 All.C

Sezione II ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI

Accertamenti strumentali e funzionali:

AD OGNI VISITA

- EGG a riposo

ALLA PRIMA VISITA

- Teleradiogramma del torace.
- Ecocardiogramma con Doppler (MB MODE).

OGNI ANNO

- ECG a riposo e durante sforzo massimale.
- Spirografia.

OGNI DUE ANNI

- Ecocardiogramma con Doppler (MB MODE).

Esami di laboratorio:

ALLA PRIMA VISITA

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Emocromocitometrico con formula | - Gruppo sanguigno e fattore Rh |
| - Glicemia | - Azotemia |
| - Uricemia | - VES |
| - Transaminasi | - Creatinemia |
| - Transferrinemia | - Ferritinemia |
| - Sideremia | - Hbs Ag HCV |
| - Esame completo delle urine | - Markers per epatite (se positivo Hbs Ag) |
| - Sierodiagnosi per lue | - Curva glicemica dopo carico orale glucosio (su fondato sospetto clinico) |
| - PCR | - Assetto lipidico |
| - Bilirubinemia T/F (*) | - Protidemia elettroforetica |

AI CONTROLLI SUCCESSIVI (SEMESTRALI)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Emocromocitometrico con formula | - Bilirubinemia T/F |
| - Glicemia | - Azotemia |
| - Uricemia | - VES |
| - Transaminasi | - Creatinemia |
| - Transferrinemia | - Ferritinemia |
| - Sideremia | - Hbs Ag HCV |
| - Esame completo delle urine | - Markers per epatite (se positivo Hbs Ag) |
| - PCR (*) | - Fosfatasi alcalina |

ANNUALE

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Assetto lipidico (*) | - Protidemia elettroforetica |
|------------------------|------------------------------|
- (*) Piu' ogni altro accertamento su fondato sospetto clinico.

ALLEGATO D

MOTOCICCLISMO

Sezione Ia CONTROLLI MEDICI

VISITA MEDICA GENERALE: Iniziale e successive (semestrali)

1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima, traumatologica).(*)

2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente.

- misure antropometriche essenziali (peso-statura);
- dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione dell'integrita' degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore;
- dati inerenti all'esame del visus e dell'udito.

Sezione Ib CONTROLLI MEDICI

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE: Iniziali e successive (semestrali)

- neurologica (obbligatoria)

Su sospetto clinico si procede a visite specialistiche:

- oculistica,
- otorinolaringoiatrica
- cardiologica
- ortopedica

(*) nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico e' tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunita' di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture sanitarie autorizzate.

ALLEGATO D (2 foglio)

Sezione II ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI

a) ACCERTAMENTI STRUMENTALI E FUNZIONALI

ALLA PRIMA VISITA:

teleradiogramma del torace, EEG (velocita', motocross, enduro)

AD OGNI VISITA

ECG a riposo e durante sforzo massimale (motocross ed enduro)

OGNI ANNO

ECG (velocita')

Spirografia (velocita', motocross, enduro)

b) ESAMI DI LABORATORIO (a scadenza annuale, essi possono essere disposti a scadenza inferiore su motivata proposta in sede di visita medica semestrale)

ECM con formula

Reticolociti

Gruppo sanguigno e fattore RH

Glicemia

Uricemia

Transaminasi

Transferrinemia

Sideremia

Esame completo delle urine

Azotemia

Creatinemia

VES

Ferritina

Hbs Ag. HCV (eventuali Markers in caso di positivita')

N.B.: in caso di traumatismi il medico dovra' disporre gli accertamenti ritenuti opportuni.

ALLEGATO E

GOLF

(per professionisti giocatori di torneo, assistenti maestri e maestri abilitati a giocare tornei)

Sezione Ia CONTROLLI MEDICI

VISITA MEDICA GENERALE:

- 1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota e prossima, traumatologica).(*)
- 2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:
 - misure antropometriche essenziali (peso-statura);

- dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione dell'integrita' degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore;
- dati inerenti all'esame del visus e dell'udito.

(*) nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico e' tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunita' di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture sanitarie autorizzate.

Sezione II ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI
ACCERTAMENTI STRUMENTALI E FUNZIONALI

OGNI ANNO

- ECG a riposo e durante sforzo massimale
- Spirografia

ESAMI DI LABORATORIO

- VES
- ECM con formula
- Glicemia
- Azotemia
- Esame completo delle urine

ALLEGATO F

PUGILATO

Sezione Ia CONTROLLI MEDICI

VISITA MEDICA GENERALE: (Semestrale)

- 1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota e prossima, traumatologica).(*)
- 2) Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:
 - misure antropometriche essenziali (peso-statura);
 - dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione della integrita' degli apparati:
 - cutaneo
 - linfoghiandolare
 - respiratorio
 - digerente
 - urogenitale
 - locomotore
 - cardiovascolare
 - nervoso

Sezione Ib CONTROLLI MEDICI

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (Semestrali)

- oculistica (esame visus, fundus, campimetria, tonometria ed elettroretinografia)
- neurologica
- otorinolaringoiatrica (con esame dell'udito e funzione vestibolare)
- cardiologica
- odontoiatrica (annuale)

(*) Nel caso di riferimenti anamnestici che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico e' tenuto ad illustrare all'atleta l'opportunita' di sottoporsi ad esame per la ricerca di anticorpi HIV e ad indicare le strutture

sanitarie autorizzate.

ALLEGATO F (2 foglio)

Sezione II ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI
ACCERTAMENTI STRUMENTALI E FUNZIONALI

Con frequenza semestrale: - ECG a riposo e durante sforzo
massimale,

- EEG

Con frequenza annuale: TAC del cranio, spirografia

ESAMI DI LABORATORIO (semestrali)

ECM con formula	. Azotemia
Gruppo sanguigno e fattore RH	. Creatinemia
Glicemia	. VES
Uricemia	. Ferritina
Transaminasi	. Sideremia
Transferrinemia	. VDRL (annuale)
Esame completo delle urine	. Elettroliti (Na, K, Mg)
Protidogramma elettroforetico	
Hbs Ag. HCV (eventuali Markers in caso di positivita')	

N.B.

a) Ogni pugile professionista deve sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un combattimento, a visita medica da parte di un collegio composto da:

un medico specialista in Medicina dello Sport;

un medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Anche il risultato della predetta visita deve essere riportato sulla scheda sanitaria del pugile professionista.

b) Ogni pugile professionista che abbia subito un KO per colpi al capo o che abbia subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono o getto dell'asciugamano), deve sospendere l'attivita' pugilistica, anche di allenamento, per il periodo minimo di 30 giorni.

Il periodo di riposo iniziera' automaticamente dal giorno del combattimento.

Dopo il periodo di riposo, l'atleta non puo' riprendere in alcun modo l'attivita' pugilistica, se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, la quale ha anche il compito di stabilire gli accertamenti strumentali e di laboratorio che devono essere ripetuti e quelli integrativi necessari.

c) Ogni pugile che subisca 2 KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di 3 mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana.

Obbligatoriamente, tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento successivo, deve intercorrere un periodo di 15 giorni, necessario per l'idoneo allenamento.